

Verbale di accordo
per il rinnovo del CCNL per le imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi medici e tessili affini

Il giorno 11 maggio 2017 si sono incontrati in Roma:

ASSOSISTEMA, nelle persone del Presidente Marco Marchetti, dei componenti la Delegazione Imprenditoriale Maurizio Genesini (Capo Delegazione), Alessio Dardi, Alessandro Longo, Egidio Paoletti, Carlo Pestelli, assistiti dal Segretario Generale dott.ssa Patrizia Ferri e dal dott. Matteo Di Gregorio (Area Relazioni Industriali),


e

la Delegazione sindacale, composta da FEMCA CISL, FILCTEM CGIL e UILTEC UIL, nelle persone di Giuseppe Ferrante, Sonia Tosoni ed Edoardo Rossi.

Premesso

- che in data 13 luglio 2016 Assosistema e Femca Cisl, Filetem Cgil, Uiltec Uil hanno sottoscritto a Roma **l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini del 19 giugno 2013**, che si allega in calce al presente accordo e il cui contenuto, ove compatibile con il presente accordo, si intende qui integralmente riportato;
- che in data 5 ottobre 2016, con comunicazione prot. n. 450, Femca Cisl, Filetem Cgil e Uiltec Uil, a seguito di un'ampia consultazione tra i lavoratori, hanno sciolto positivamente la riserva relativa all'approvazione dell'Ipotesi di accordo del 13 luglio 2016;
- che in suddetta ipotesi di accordo, le parti hanno disposto il rinvio della trattazione di alcuni punti concernenti la disciplina contrattualcollettiva di settore (clausola sociale nei cambi di appalto, clausola di stabilizzazione per l'apprendistato professionalizzante, sospensione cautelare nei procedimenti disciplinari, adeguamento del sistema di inquadramento professionale alle indicazioni emerse dalla Commissione Tecnica Nazionale), da affrontare nell'accordo di rinnovo del CCNL del 19 giugno 2013, che avrebbe cristallizzato anche quanto previsto nell'Ipotesi di accordo del 13 luglio 2016;
- che il presente verbale contiene l'**Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini del 19 giugno 2013**, cui le parti hanno rinviato per la trattazione dei predetti punti;

si conviene quanto segue:

MD PR G pu  ER SK

PARTE II – APPALTI - Nuovo articolo – Clausola sociale di garanzia occupazionale negli Appalti.

Le parti intendono tenere conto, per la quota parte di applicazione del contratto collettivo nazionale, caratterizzata dalla fornitura di servizi presso le singole stazioni appaltanti del settore sanitario/assistenziale pubblico, sia delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese sia dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi dell'occupazione.

Pertanto, le parti sottoscrivono una clausola sociale - che si allega al presente accordo e il cui contenuto si intende qui integralmente riportato - di regolazione dei passaggi di appalto e di concessione al fine di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali presenti nelle singole realtà coinvolte.

Art. 29 – Apprendistato.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Al terzo comma sostituire la percentuale “60%” con “50%”.

Art. 79 - Norme per il licenziamento.

Al quarto comma sostituire il numero “5” con il numero “8”.

Inoltre, con il presente accordo le parti intendono abrogare la Dichiarazione a verbale introdotta all'art. 37 CCNL con l'ipotesi di accordo sottoscritta il 13 luglio 2016 (allegata al presente accordo) e, al contempo, convengono di modificare la Nota a verbale n. 1 di cui all'art. 85 CCNL nel seguente modo:

Art. 85 – Fondo Sanitario Integrativo.

“Nota a verbale

Le parti prendono atto che per motivi non dipendenti dalla loro volontà rispetto agli impegni assunti con il contratto collettivo di lavoro del 17 dicembre 2007 – relativamente all'implementazione del nuovo sistema di inquadramento professionale – non si sono pienamente concretizzati i percorsi convenuti, e in relazione a ciò valorizzano questo stato di cose in 8 euro lordi mensili (1 + 7). Di questi, con il CCNL del 19 dicembre 2009 si è già previsto che le aziende versino 1 euro come contributo per il Fondo Sanitario Integrativo di cui al presente articolo. Con riferimento ai restanti 7 euro lordi, si conviene che a partire dal 1° gennaio 2018 l'incentivo di modulo è incrementato dei seguenti importi lordi:

A2 5€

A3 6€

B1 8€

B2 9€

B3 10€

C1 12€

MD

PSB
lee
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
2

In tal modo si intende totalmente assolto l'onere posto a carico delle imprese con il CCNL del 19 dicembre 2009."

Le parti, infine, esprimono soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione Tecnica Nazionale con riferimento all'accorpamento di alcune figure professionali, così come indicato all'art. 37 della suddetta Ipotesi di accordo, e si impegnano a recepirne i risultati.


Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOSISTEMA



Matteo Di Gregorio
Ravenna

FEMCA-CISL



FILCTEM-CGIL



UILTEC-UIL



Art. nuovo - Cambio di appalto o di concessione in ambito sanitario/assistenziale pubblico

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 D.lgs. 276/2003, così come modificato dalla L. 122/2016, la disciplina inerente il subentro di un nuovo appaltatore o concessionario in ambito sanitario/assistenziale pubblico sarà la seguente.
2. Tenuto conto delle caratteristiche strutturali del settore sanitario/assistenziale pubblico, che, nella generalità dei casi, è caratterizzato dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto o di concessione e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo, delle attività delle imprese nonché delle loro diverse caratteristiche oltre alle diverse prestazioni derivanti dal diverso utilizzo da impresa a impresa di tecnologie e organizzazioni e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.
3. In ogni caso di cessazione di appalto o di concessione, l'azienda cessante ne darà comunicazione, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della delibera di definitiva aggiudicazione, alle strutture sindacali aziendali, alle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente c.c.n.l. e all'azienda subentrante, se conosciuta, fornendo informazioni sul numero degli addetti interessati, sull'orario di lavoro settimanale e sull'inquadramento contrattuale, indicando quelli impiegati nell'appalto o nella concessione da almeno 6 mesi precedenti alla delibera di definitiva aggiudicazione dell'appalto o della concessione e che prestano servizio presso le strutture sanitarie/assistenziali pubbliche interessate dall'appalto o dalla concessione. L'azienda subentrante darà comunicazione alle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente c.c.n.l. del subentro e della data di inizio di esecuzione dell'appalto o della concessione, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della delibera di definitiva aggiudicazione; comunicherà inoltre eventuale variazione della data di inizio di esecuzione dell'appalto o della concessione, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Ente appaltante della lettera di comunicazione/variazione di inizio esecuzione dell'appalto/concessione.
4. Ad ogni modo, quest'ultima comunicazione ha il solo scopo di informare le organizzazioni sindacali territoriali di eventuali variazioni alla data di inizio di esecuzione dell'appalto o della concessione e non produce alcun effetto sia con riferimento al computo dei 6 mesi di cui al comma precedente e ai commi 11, 15 e 18 del presente articolo, sia in relazione al decorso dei termini di cui al comma successivo.
5. L'Associazione imprenditoriale convocherà, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, l'azienda subentrante e l'azienda cessante, entro i 20 giorni successivi al ricevimento della predetta richiesta, per un esame della situazione, al fine di armonizzare le eventuali mutate esigenze tecnico-organizzative ed economiche dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali.
6. Fermo restando la quantità delle risorse umane previste nel progetto tecnico del servizio offerto dal nuovo appaltatore, la finalità dell'armonizzazione è quella di consentire un utilizzo di personale precedentemente occupato.
7. In ogni caso, le assunzioni effettuate sulla base del presente articolo non costituiscono occupazione aggiuntiva.
8. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, inclusa l'aspettativa ai sensi dell'art. 31 legge n. 300/1970, il

MD        

rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.

9. Gli addetti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato, ai quali si applica la previsione dell'art. 30 del presente c.c.n.l. in materia di diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni da parte della subentrante stessa.

10. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda, ai sensi dell'art. 29 del presente c.c.n.l. il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

11. La gestione subentrante assumerà il personale addetto di cui al comma 6, riferito all'appalto o alla concessione, in quanto regolarmente iscritto sui libri paga-matricola della gestione uscente da almeno 6 mesi precedenti alla delibera di definitiva aggiudicazione dell'appalto o della concessione, con esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva o di controllo dell'impianto con responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale nei confronti degli altri lavoratori.

12. L'esclusione del personale di cui al comma precedente dal passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante e/o l'utilizzo da parte di quest'ultima di attrezzature proprie possono costituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 3, D.lgs. 276/2003, come modificato dalla Legge 7 luglio 2016, n. 122, elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d'impresa.

13. Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la gestione subentrante e quella uscente si impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con le Organizzazioni sindacali ogni possibilità di reimpiego, in conformità alle specifiche condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni.

14. Ai lavoratori coinvolti nel passaggio sarà formulata proposta di assunzione coerente con l'organizzazione che l'impresa subentrante intende applicare e con le previsioni del bando di gara e del capitolato d'appalto o di concessione.

15. L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e le caratteristiche organizzative ed economiche del contratto di appalto o di concessione, assumerà, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o alla concessione, senza prevedere nel contratto individuale il periodo di prova e riconoscendo nei prospetti paga i livelli retributivi di fatto individualmente acquisiti, rilevando a tal fine esclusivamente i livelli retributivi e contrattuali acquisiti al 6° mese precedente la delibera di definitiva aggiudicazione dell'appalto, sempreché non si riscontrino situazioni anomale rispetto al progetto tecnico del servizio offerto e a quanto previsto nel presente ccnl.

16. I compensi e/o i trattamenti previsti dalla contrattazione aziendale correlata alla produttività in vigore presso l'azienda uscente cessano di essere riconosciuti e sono sostituiti da quanto eventualmente previsto nei contratti aziendali stipulati dall'impresa subentrante.


17. Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente gestione sarà comunque garantito il trattamento economico previsto dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla eventuale contrattazione integrativa salariale.

18. L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante, entro 20 giorni dalla comunicazione della delibera di definitiva aggiudicazione, la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:

- nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale;
- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
- livello di inquadramento;
- orario settimanale;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/1999;
- le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, compresa la formazione obbligatoria;
- l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare e al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 84 e 85 del vigente c.c.n.l.;
- copia degli ultimi sei prospetti paga relativi al personale coinvolto nel cambio d'appalto, sempre avendo come riferimento temporale la delibera di definitiva aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

19. Per il personale assunto dall'azienda subentrante, l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui agli artt. 96 e 106 del presente ccnl.

20. Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.



PROTOCOLLO N. 11

PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA TRATTENUTA E DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTUALE RICHIESTA DA FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

In data 11 maggio 2017,

Tra
ASSOSISTEMA
E
FEMCA-CISL
FILCTEM-CGIL
UILTEC-UIL

si conviene la seguente procedura esecutiva in ordine alla trattenuta ed al versamento della quota di sottoscrizione contrattuale di 40 euro a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil.

La materia in oggetto è di competenza esclusiva delle Organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil e dei singoli lavoratori. Essa non comporta responsabilità ed iniziative per le aziende che si limiteranno all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.

La procedura concordata è la seguente:

1. Le Direzioni aziendali e le OO.SS. informano, ciascuna per proprio conto e tramite affissione in bacheca, usando il format dell'allegato "A" al presente protocollo, circa il versamento della quota di cui sopra mediante trattenuta in busta paga.
2. Unitamente alla busta paga del mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, l'azienda mette a disposizione di ogni lavoratore dipendente l'apposito avviso relativo alla sottoscrizione della quota contrattuale, allegato "B" al presente protocollo.
3. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso, i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale.
4. L'azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 40 euro sul saldo della retribuzione di 2 mesi dopo la messa a disposizione dell'avviso di cui al precedente punto 2.
5. I lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale o qualunque altro motivo potranno comunicare la loro non adesione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta sarà sospesa.





Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right. A vertical line is drawn through the center of the page, and a large handwritten mark is visible on the right side.

6. La trattenuta non verrà altresì effettuata ai lavoratori che dichiarino per iscritto, entro il suddetto termine di 5 giorni, di voler devolvere la quota ad altra e diversa Organizzazione Sindacale.
7. Entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta, l'azienda provvederà a versare le trattenute sul seguente c/c: IT 67 N 0100 5032 00000000045437 presso Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati n. 2 Roma, intestato a Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil a mezzo bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante e il luogo in cui essa svolge la propria attività.
8. Entro la fine di ciascun anno, le Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU, o in mancanza alle OO.SS. territoriali, esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza.
9. I dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'azienda per almeno un anno e successivamente potranno essere distrutti.


Le parti si impegnano a diffondere, con gli strumenti normalmente in uso, presso i propri associati e le strutture periferiche, gli allegati al presente protocollo.

ASSOSISTEMA



Motto Di Gugoro
Rosiandke

FEMCA-CISL



FILCTEM-CGIL



UILTEC-UIL



COMUNICATO AI LAVORATORI

In relazione alla sottoscrizione dell'Accordo dell'11 maggio 2017, è stata convenuta la seguente procedura esecutiva in ordine alla trattenuta ed al versamento delle quote di sottoscrizione contrattuale di 40 euro a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil.

La procedura concordata tra le parti è la seguente:

1. Le Direzioni aziendali e le OO.SS. informano, ciascuna per proprio conto e tramite affissione in bacheca, usando il presente format, circa il versamento della quota di cui sopra mediante trattenuta in busta paga.
2. Unitamente alla busta paga del mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo, l'azienda mette a disposizione di ogni lavoratore dipendente l'apposito avviso relativo alla sottoscrizione della quota contrattuale, allegato "B" al presente protocollo.
3. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso, i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale.
4. L'azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 40 euro sul saldo della retribuzione di 2 mesi dopo la messa a disposizione dell'avviso di cui al precedente punto 2.
5. I lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale o qualunque altro motivo potranno comunicare la loro non adesione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta sarà sospesa.
6. La trattenuta non verrà altresì effettuata ai lavoratori che dichiarino per iscritto, entro il suddetto termine di 5 giorni, di voler devolvere la quota ad altra e diversa Organizzazione Sindacale.
7. Entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta, l'azienda provvederà a versare le trattenute sul seguente c/c: IT 67 N 0100 5032 00000000045437 presso Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati n. 2 Roma, intestato a Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil a mezzo bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante e il luogo in cui essa svolge la propria attività.
8. Entro la fine di ciascun anno, le Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU, o in mancanza alle OO.SS. territoriali, esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza.
9. I dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'azienda per almeno un anno e successivamente potranno essere distrutti.

MS

PS

fu

3
mf

z

ca
llr

Allegato "B" al Protocollo sulla Quota Contrattuale

Avviso Ai Lavoratori

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONTRATTUALI
PER I LAVORATORI NON ISCRITTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL**

"La informiamo che, in relazione all'Accordo dell'11 maggio 2017, Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil hanno chiesto una contribuzione straordinaria pari a 40 euro a carico dei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, da trattenere sulle competenze a saldo relative alle retribuzioni del mese di giugno 2017 a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del contratto nazionale del 13 luglio 2016.

La ritenuta verrà versata dall'Azienda sul seguente c/c: IT 67 N 0100 5032 00000000045437 presso Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati n.2, Roma intestato a: Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil.

Qualora Lei non sia d'accordo dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla distribuzione della presente busta paga".

